



## ANNUNCIO PUBBLICITARIO > VALIDO dal 01/06/2011

114

Finanziaria M3 S.p.A. - Via Goto 46 00185 Roma - Tel. 06 4940555 fax 064940607

### ANNUNCIO PUBBLICITARIO RELATIVO A:

Prodotti:

- **DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO MUTUANTE MANDANTE

CONSUM.IT S.p.A. – Uffici: Calenzano (FI), Via V. Emanuele 10, CAP 50041 – Sede Legale: Calenzano (FI), Via V. Emanuele, 10 CAP 50041– Capitale Sociale € 182.070.000,00 i.v. – Riserve € 66.928.753,33 alla data del 7.4.2008 – CF e P. IVA 00961380524 – Iscrizione Registro Imprese n. 14359/1998 – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice Società 322677 – Codice Gruppo 1030.6 – Iscrizione UIC 30492 – Aderente Assofin – Iscr. elenco speciale al n° 322677 ex art. 107 del D. Lgs. 01/09/93 n° 385.

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO MANDATARIO

Finanziaria M3 S.p.A., iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n°385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), al n. 20971, con sede legale in Roma, Via Goito 46 – 00185 Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale 01085000808 e Partita Iva n.04951141003. Capitale Sociale € 3.700.000,00 i.v.. Tel. 06.4940555 – Fax 064940607 – www.finanziariam3.it

### INFORMAZIONI SULL'OFFERENTE FUORI SEDE (Spazio riservato all'indicazione degli estremi dell'offerente fuori sede)

- Agente in attività finanziaria, senza rappresentanza, avente mandato senza carattere di esclusiva;
- Mediatore Creditizio;
- Intermediario finanziario, senza rappresentanza, avente mandato senza carattere di esclusiva;

### CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI

#### Delegazione di pagamento

La delegazione di pagamento è un prestito personale a tasso fisso per l'intera durata del piano di ammortamento. Il Cliente/Delegante, per il rimborso del prestito ai sensi dell'art. 1723 2° co. c.c., conferisce apposito mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro a prelevare e versare mensilmente una quota della propria retribuzione direttamente all'Intermediario finanziario, nonché, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a trattenere sull'ultima retribuzione, sull'indennità di licenziamento o su qualsiasi somma dovuta al delegante in dipendenza del rapporto di lavoro, l'importo delle rate non ancora pagate fino all'integrale saldo del debito. La misura della rata mensile è convenuta in ragione della capacità dello pensione e delle esigenze di finanziamento del Delegante.

La delegazione di pagamento è considerata valida ed efficace se viene accettata dal datore di lavoro. Il trattamento di fine rapporto anche in caso di fondo pensione è vincolato a garanzia del prestito.

#### Polizze Assicurative

L'operazione deve essere obbligatoriamente assistita da copertura assicurativa del rischio di decesso del mutuatario e da copertura assicurativa del rischio di credito a garanzia del mancato adempimento, da parte del mutuatario, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito dell'interruzione definitiva del rapporto di lavoro. Nel primo caso la polizza, il cui costo viene detratto dal netto ricavo, estingue ogni debito del cedente, salvo che quest'ultimo in sede di stipula non abbia rilasciato dichiarazioni false e/o reticenti sul suo stato di salute. Nel secondo caso, la compagnia di assicurazione potrà surrogarsi nel diritto verso il Cliente/Cedente, una volta che avrà rimborsato il cessionario del residuo credito. Per le condizioni contrattuali di assicurazione, si rimanda alla modulistica contrattuale e di trasparenza delle Compagnie di Assicurazione.

In caso di cessione di quote della pensione sarà stipulata esclusivamente la polizza assicurativa a copertura del rischio di decesso del mutuatario.

#### Prefinanziamento

Il Mutuatario ha la facoltà di richiedere una anticipazione a valere sul saldo del prestito. La somma così erogata oltre ai soli interessi previsti nel contratto di prefinanziamento, dovrà essere rimborsata in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento mediante trattenuta dalle somme da erogarsi a tale titolo. Per le condizioni contrattuali relative a tale anticipazione si rimanda alla modulistica contrattuale e di trasparenza appositamente redatta.

#### Offerta fuori sede

I contratti di finanziamento possono essere conclusi mediante l'intervento di soggetti a ciò abilitati: Agenti in attività Finanziaria, Mediatori Creditizi, Intermediari Finanziari. E' a discrezione del Cliente rivolgersi a tali soggetti per l'Intermediazione del finanziamento. Si evidenzia, comunque, che i contratti conclusi mediante l'intervento di tali soggetti comportano il costo aggiuntivo della modalità di offerta fuori sede. Tali soggetti per motivi di trasparenza e di calcolo dei tassi sono remunerati da Finanziaria M3 SpA per il cliente per cui nessun corrispettivo deve essere versato loro direttamente, neppure a titolo di rimborso spese.

### PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi tipici delle operazioni, vanno considerati:

- impossibilità per il Cliente di beneficiare delle eventuali fluttuazioni favorevoli di ribasso dei tassi, in quanto il prestito è a tasso fisso;
- la possibilità per l'Intermediario finanziario di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., ovvero dichiarare risolto ex art. 1456 c.c. il contratto nelle ipotesi di mancato pagamento di 2 rate consecutive del prestito, nonché in caso di inosservanza degli altri obblighi previsti in contratto.
- invalidità della polizza assicurativa a copertura del rischio vita, in caso di dichiarazioni false e/o reticenti rilasciate dal Mutuatario in fase di istruttoria del prestito.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

ELEMENTI FINANZIARI DEL CONTRATTO	
<b>RATA</b>	Max 1/5 dello stipendio o della pensione.
<b>PERIODICITA' RATA</b>	Mensile.
<b>TIPOLOGIA RATA</b>	Costante
<b>DURATA</b>	Da 24 a 120 mesi.
<b>IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE (Capitale Lordo Mutuato)</b>	Somma delle rate.
<b>VALUTA</b>	30 giorni antecedenti la prima scadenza.

**ANNUNCIO PUBBLICITARIO > VALIDO dal 01/06/2011**

214

Finanziaria M3 S.p.A. - Via Goito 46 - 0085 Roma - Tel. 06 4940555 Fax 06 4940607

INTERESSI	
<b>T.A.N.</b> (Tasso annuo nominale scalare) Calcolato con riferimento all'anno civile (365 giorni)	Max 6,00%.
<b>T.E.G. – TASSO EFFETTIVO GLOBALE</b>	Nei limiti della rilevazione trimestrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze maggiorata del 50%. Categoria di appartenenza: Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.
<b>T.A.E.G.</b> <b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE</b>  Il TAEG è stato calcolato a norma del DM 8 luglio 1992 e successive modifiche e integrazioni ipotizzando l'anno composto da 12 mesi uguali. Dal calcolo del TAEG sono escluse e vanno pertanto considerati ulteriori costi le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale nonché la commissione per anticipata estinzione	Max 16,39%.
<b>TASSO DI INTERESSE DI MORA</b>	Pari al Tasso Annuo Nominale indicato in contratto.
<b>VARIABILITA' DEL TASSO DI INTERESSE</b>	Fisso per tutto il periodo di ammortamento del prestito.
<b>REGIME DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI</b>	Mensile calcolato con riferimento all'anno civile (365 giorni).
<b>T.E.G.M. – TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO</b> Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie	Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo alle operazioni descritte in questo foglio informativo è indicato nell'apposita tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicizzata mediante affissione presso i locali aperti al pubblico in cui le operazioni sono offerte e sul sito internet <a href="http://www.finanziariam3.it">www.finanziariam3.it</a>
COMMISSIONI E SPESE	
<b>A) COMMISSIONI DELL'INTERMEDIARIO MUTUANTE MANDANTE.</b> Detta commissione copre ogni onere e costo gravanti sull'Intermediario mutuante per ogni prestazione relativa alla concessione del plafond, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, quelli attinenti l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le segnalazioni di vigilanza, le operazioni di provvista, le operazioni di copertura dal rischio di andamento dei tassi di interesse. Tali oneri non sono rapportati alla durata del finanziamento e non maturano nel corso del rapporto.	Max 5,00% del Capitale Lordo Mutuato.
<b>B) COMMISSIONI DELL'INTERMEDIARIO MANDANTARIO DI ACCENSIONE DEL FINANZIAMENTO.</b> Detta commissione è destinata alla copertura di ogni onere e costo gravanti sulla Mandataria per ogni prestazione relativa alla fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, quelli attinenti l'informativa precontrattuale, l'istruttoria della pratica, l'acquisizione di certificati e documenti, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, i rapporti con la compagnia assicuratrice finalizzati all'emissione della copertura assicurativa, i rapporti con l'istituto mandante per l'acquisizione e l'erogazione del credito, l'archiviazione della documentazione per il periodo previsto dalla legislazione vigente, le spese di notifica, di registrazione e postali (diverse da quelle per comunicazioni periodiche) ed ogni altra attività propedeutica all'erogazione del finanziamento. Tali oneri non sono rapportati alla durata del finanziamento e non maturano nel corso del rapporto.	Max 30,00% del Capitale Lordo Mutuato.
<b>C) COMMISSIONI DELL'INTERMEDIARIO MANDANTARIO DI GESTIONE DEL FINANZIAMENTO.</b> Detta commissione è destinata alla copertura di ogni onere e costo afferente la gestione del finanziamento durante la vita del piano di ammortamento quali i costi per le segnalazioni di vigilanza, la gestione dell'incasso delle rate, la gestione dei sinistri, le spese postali (diverse da quelle per comunicazioni periodiche, il rischio di credito. Tali oneri sono rapportati alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto.	
<b>D) PROVVISIIONI DOVUTE AI SOGGETTI INCARICATI DALL'ISTITUTO PER L'OFFERTA FUORI SEDE DEI PRESTITI.</b> Il cliente Mutuatario non dovrà corrispondere ad alcun soggetto compensi ulteriori a quelli previsti in contratto	Max 15,50% del Capitale Lordo Mutuato nel caso in cui l'operazione di finanziamento rappresenti la <b>prima</b> conclusa con Finanziaria M3 SpA.  Max 7,90% del Capitale Lordo Mutuato nel caso in cui l'operazione di finanziamento sia conseguente ad un <b>rinnovo</b> di un precedente prestito concluso con, o tramite, la Finanziaria M3 spa .
<b>E) SPESE IMPOSTE DAL DATORE DI LAVORO O ENTE PREVIDENZIALE PER L'ESAZIONE DELLE QUOTE</b> (totale forfettariamente convenuto)	Max €900,00.
<b>F) COSTO DELL'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DECESSO DEL MUTUATARIO</b>	Max 25,50% del Capitale Lordo Mutuato.
<b>G) ONERI ERARIALI</b>	Pari all'imposta di bollo.
<b>H) SPESE PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE</b>	Gratuite.

ESTINZIONE ANTICIPATA	
<b>MODALITA'</b>	Il Cliente ha sempre la facoltà dell'estinzione anticipata. Il rapporto si intenderà definitivamente estinto al momento della ricezione, da parte dell'intermediario, dell'importo Dovuto.
<b>IMPORTO DOVUTO</b>	Il Cliente dovrà rimborsare, oltre all'importo della rate scadute e non pagate, l'importo del capitale residuo risultante alla data dell'estinzione calcolato come somma del valore attuale, al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) dell'operazione, delle rate non scadute.
<b>COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA</b>	Non prevista.
<b>ONERI RIMBORSABILI</b>	In particolare, in caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione al Mutuatario saranno abbuonati: gli interessi per il periodo di ammortamento non goduto; la commissione di gestione del finanziamento di cui all'art. IV lett. C) – in misura proporzionale alla quota interessi non maturata; la provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede di cui all'art. IV lett. D) per la quota parte eccedente il 7,90% del capitale lordo mutuato proporzionalmente all'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto; le spese di esazione quote di cui all'art. IV lett. E) per il periodo di rateazione non maturato. Sarà, infine, abbuonato dall'Assicuratore il premio di cui all'art. IV lett. F) secondo quanto previsto nella modulistica contrattuale di trasparenza della Compagnia Assicuratrice.
<b>ONERI NON RIMBORSABILI</b>	Al Mutuatario non saranno invece abbuonati la commissione di cui alle lettere A) e B), la commissione di cui all'art. IV lett. C) (quota parte), la provvigione di cui alla lettera D) (quota parte), le spese per esazione quote di cui all'art. IV lett. E) (quota parte), nonché gli oneri erariali di cui alla lettera G).



## ANNUNCIO PUBBLICITARIO > VALIDO dal 01/06/2011

314

Finanziaria M3 S.p.A. - Via Goito 46 - 0085 Roma - Tel. 06 4940555 Fax 06 4940607

### ESEMPIO ESPLICATIVO

Prodotto	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO		Tipologia Impiego		DIPENDENTE PUBBLICO	
Dati Cedente	Sesso		Età		Anzianità lavorativa	
<b>Dati del finanziamento</b>						
TAN	Rata		Durata		Rapporto di rata per durata.	
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE (Capitale Lordo Mutuato)						
INTERESSI						
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO					Capitale finanziato	
DI CUI						
COMMISSIONI DELL'INTERMEDIARIO MUTUANTE MANDANTE						
COMMISSIONI DELL'INTERMEDIARIO MANDANTARIO DI ACCENSIONE DEL FINANZIAMENTO						
COMMISSIONI DELL'INTERMEDIARIO MANDANTARIO DI GESTIONE DEL FINANZIAMENTO						
PROVVIGIONI DOVUTE AI SOGGETTI INCARICATI DELL'OFFERTA FUORI SEDE DEI PRESTITI					Ipotesi di provvigioni indicate in contratto pari al XX% del Capitale Lordo Mutuato	
SPESE IMPOSTE DAL DATORE DI LAVORO O ENTE PREVIDENZIALE PER L'ESAZIONE DELLE QUOTE						
COSTO DELL'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DECESSO DEL MUTUATARIO						
ONERI ERARIALI						
NETTO RICAVO						
TAEG DEL FINANZIAMENTO						

### TEMPI DI EROGAZIONE

**Durata dell'istruttoria:** tra la presentazione completa della documentazione e la stipula del contratto può intercorrere un tempo massimo di 30 giorni.

**Disponibilità dell'importo:** tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma può intercorrere, in presenza di documentazione completa, un tempo massimo di 180 giorni. Il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento da parte del datore di lavoro/fonte pensionistico o dal fondo previdenziale da cui il Cliente dipende/percepisce il trattamento pensionistico, ovvero il compenso per l'attività professionale svolta, del nulla osta ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili e comunque fino a quando l'intermediario non sarà in possesso di tutta la documentazione e avrà dato parere favorevole, secondo il suo insindacabile giudizio, all'istruttoria.

### CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO

#### Recesso

Il Cedente ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 14 giorni a decorrere dalla conclusione del contratto. Il Cedente che recede, deve darne comunicazione scritta alla Cessionaria inviandola, alla sede di quest'ultima, prima della scadenza del suddetto termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto, ove diversi. In caso di recesso, al cliente non sarà addebitata alcuna spesa. Il Cliente sarà tuttavia tenuto a restituire gli importi eventualmente già ottenuti a titolo di anticipazioni. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di credito se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo con il finanziatore.

#### Estinzione anticipata

Il Mutuatario può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso, il Mutuatario ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In particolare, in caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione al Mutuatario saranno abbuonati: gli interessi per il periodo di ammortamento non goduto; la commissione di gestione del finanziamento di cui all'art. IV lett. C) - in misura proporzionale alla quota interessi non maturata; la provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede di cui all'art. IV lett. D) per la quota parte eccedente il 7,90% del capitale lordo mutuato proporzionalmente all'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto; le spese di esazione quote di cui all'art. IV lett. E) per il periodo di rateazione non maturato. Sarà, infine, abbuonato dall'Assicuratore il premio di cui all'art. IV lett. F) secondo quanto previsto nella modulistica contrattuale di trasparenza della Compagnia Assicuratrice. Al Mutuatario non saranno invece abbuonati la commissione di cui alle lettere A) e B), la commissione di cui all'art. IV lett. C) (quota parte), la provvigione di cui alla lettera D) (quota parte), le spese per esazione quote di cui all'art. IV lett. E) (quota parte), nonché gli oneri erariali di cui alla lettera G). Per esercitare la facoltà di anticipata estinzione il mutuatario dovrà fare richiesta di conto estintivo per iscritto e inviarla, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, a: Finanziaria M3 Spa, Via Goito 46 00185 Roma, oppure all'indirizzo mail [quote@finanziariam3.it](mailto:quote@finanziariam3.it), ovvero al n. fax 06.4940607. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, al Finanziatore non è dovuto alcun indennizzo.

#### Tempi massimi per la chiusura del rapporto

nel caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualunque causa del contratto, la Mutuante provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di gg 30 lavorativi. Tale termine decorrerà dal momento in cui il Cedente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto.

#### Reclami

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R (scrivendo a Finanziaria M3 SpA - Ufficio Reclami, Via Goito 46 Roma - 00185 Roma) o per via telematica (inviando una mail all'indirizzo [reclami@finanziariam3.it](mailto:reclami@finanziariam3.it)). L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario

#### Comunicazioni periodiche

la Cessionaria fornisce per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione completa e chiara sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intendono tacitamente approvate dal Cedente in mancanza di circostanziata opposizione scritta che pervenga al cessionario entro 60 giorni da quello del ricevimento delle comunicazioni medesime. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

### AVVERTENZE

- Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
- Il presente annuncio NON costituisce un'offerta e NON vincola il finanziatore alla concessione del finanziamento.
- Per le condizioni economiche e contrattuali personalizzate, il consumatore deve fare riferimento al Documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori richiedibile presso i punti distributivi degli offerenti fuori sede convenzionati con Finanziaria M3 SpA.



## LEGENDA

### Capitale Finanziato

Il capitale finanziato è l'importo pari alla somma del netto ricavo erogato al Cliente e tutte le spese, le commissioni e gli oneri, su cui decorrono gli interessi al tasso annuo nominale indicato in contratto (Capitale Lordo Mutuato meno gli interessi).

### Capitale Lordo Mutuato

Importo pari alla somma del netto ricavo erogato al cliente e tutte le spese, le commissioni e gli oneri su cui decorrono gli interessi al tasso annuo nominale indicato nel contratto.

### Commissioni dell'intermediario mutuante mandante:

Commissioni a copertura dei costi e degli oneri gravanti sullo stesso per ogni prestazione derivante dalla concessione del plafond.

### Commissioni dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento.

Detta commissione è destinata alla copertura di ogni onere e costo gravanti sulla Mandataria per ogni prestazione relativa alla fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, quelli attinenti all'istruttoria precontrattuale, l'istruttoria della pratica, l'acquisizione di certificati e documenti, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, i rapporti con la compagnia assicuratrice finalizzati all'emissione della copertura assicurativa, i rapporti con l'istituto mandante per l'acquisizione e l'erogazione del credito, l'archiviazione della documentazione per il periodo previsto dalla legislazione vigente, le spese di notifica, di registrazione e postali (diverse da quelle per comunicazioni periodiche) ed ogni altra attività propedeutica all'erogazione del finanziamento. Tali oneri non sono rapportati alla durata del finanziamento e non maturano nel corso del rapporto.

### Commissioni dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento.

Detta commissione è destinata alla copertura di ogni onere e costo afferente la gestione del finanziamento durante la vita del piano di ammortamento quali i costi per le segnalazioni di vigilanza, la gestione dell'incasso delle rate, la gestione dei sinistri, le spese postali (diverse da quelle per comunicazioni periodiche, il rischio di credito. Tali oneri sono rapportati alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto.

### Erogazione

Versamento della somma oggetto del finanziamento a favore del cliente.

### Interessi di Mora

Costituiscono una modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo nel soddisfacimento del proprio credito pecuniario.

### Intermediario Finanziario

Soggetto operante nel settore finanziario per l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all' art. 106 del T.U.B. iscritto nel relativo elenco.

### Istruttoria

Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del prestito.

### Mutuatario

È il soggetto finanziato che deve rivestire alternativamente: la qualità di lavoratore subordinato a tempo determinato o indeterminato, o quella di pensionato.

### Rata

La misura della rata mensile è convenuta in ragione della capacità dello stipendio e dalle esigenze di finanziamento del cedente/delegante. Le rate sono tutte uguali, mensili e consecutive.

### Reclamo

Ogni atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Finanziaria M3 S.p.A. un suo comportamento o omissione.

### Netto ricavo

Importo erogato al cliente che comprende eventuali prefinanziamenti o estinzioni anticipate di precedenti prestiti contratti dal cliente o di altri vincoli e trattenute gravanti sulla sua retribuzione, oltre i relativi interessi e spese.

### Offerente fuori sede

È rappresentato da un dei seguenti soggetti:

- a) **Agente in attività finanziaria:** soggetto di cui l'Intermediario mutuante si avvale per la promozione ed il collocamento mediante offerta fuori sede esclusivamente delle operazioni di prestito personale indicate nel presente foglio informativo.
- b) **Mediatore creditizio:** colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- c) **Offerente fuori sede convenzionato:** soggetto di cui l'Intermediario mutuante si avvale per la promozione ed il collocamento mediante offerta fuori sede esclusivamente delle operazioni di prestito personale indicate nel presente foglio informativo.

### Offerta fuori sede

Contratto di finanziamento concluso mediante l'intervento di soggetti a ciò abilitati: Agenti in attività Finanziaria, Mediatori Creditizi, Intermediari Finanziari in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi nonché dai regolamenti attuativi, ed in particolare dell'iscrizione nei rispettivi albi ed elenchi detenuti dalla Banca d'Italia.

### Oneri erariali

Rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione se e in quanto dovuti.

### Oneri assicurativi

Oneri tariffari delle compagnie di assicurazione.

### Piano di ammortamento

Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

### Polizza Vita

Polizza a premio unico stipulata dal Cedente per la copertura del rischio vita con costo a suo carico e a beneficio della Cessionaria, per l'ammontare complessivo delle quote cedute e per la durata di ammortamento del prestito, secondo le condizioni di polizza.

### Polizza Credito

Polizza per l'Assicurazione sul credito a garanzia delle perdite patrimoniali derivanti dalla Contraente in caso di perdita dell'impiego del mutuatario relativa a prestiti la cui restituzione avviene mediante cessione di quote dello stipendio.

### Portabilità

Facoltà del cliente di stipulare presso un'altra Banca o Intermediario Finanziario un nuovo contratto di finanziamento ad estinzione del finanziamento originario attraverso il meccanismo della surrogazione. Nel caso di surrogazione l'Intermediario Finanziario surrogato subentra nella garanzia del credito.

### Quota capitale

Porzione della rata periodica di rimborso che riguarda la restituzione del capitale finanziato.

### Quota interessi

Porzione della rata periodica di rimborso che riguarda la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

### Spese di riscossione da riconoscere al datore di lavoro

Spese di incasso di pertinenza del datore di lavoro o dell'Ente Previdenziale che partecipa alla riscossione.

### Spese di Istruttoria

Spese per pratiche e formalità necessarie all'erogazione del prestito.

### T.A.N. (Tasso Annuale Nominale)

Tasso di interesse, espresso in percentuale e calcolato in base all'anno civile composto da 365 giorni, applicato in misura non variabile per la remunerazione del capitale.

### T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)

Il tasso annuo effettivo globale indica il costo totale del credito. E' calcolato, a norma del Provvedimento BI 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ipotizzando l'anno composto da 365 giorni e da 12 mesi uguali. Il TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che cedente e Cessionario adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi, le eventuali penali che il cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale.

### T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)

Tasso Effettivo Globale, ai sensi della legge 108/1996 sull'usura, calcolato secondo le vigenti Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

### T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio)

Tasso Effettivo Globale Medio, ai sensi della legge 108/1996 sull'usura, rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia.

### Tipo di Ammortamento "Francese"

Piano di ammortamento che prevede una rata con una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi, andando avanti con il finanziamento l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

### Tipologia di rata costante

L'importo da pagare (quota capitale + quota interessi) rimane costante per tutta la durata del finanziamento.